



Etichettatura ambientale imballaggi

23 novembre 2022



Decreto Legislativo 03.09.2020 n. 116

Tutti gli imballaggi devono riportare due generi di informazioni:

1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi, che comprendono la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari: ciò vale (a) sia per gli imballaggi vuoti che per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a operatori professionali (B2B) che per quelli destinati al consumatore finale (B2C).
2. Diciture opportune per la raccolta differenziata: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (solo circuito B2C).

Campo d'applicazione: l'obbligo è riferito esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti ed importati in Italia. Gli imballaggi possono essere **composti** (costituiti da materiali diversi che non è possibile separare manualmente) o **multicomponente** (costituiti da più imballaggi facilmente separabili tra loro con il solo utilizzo delle mani)



Entrata in vigore: 1° gennaio 2023

Questi obblighi entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

Le aziende possono continuare a commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale purché già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 31 dicembre 2022, fino a esaurimento scorte.

Il Ministro della Transizione Ecologica nel mese di marzo (con successivo aggiornamento in settembre) ha emanato il decreto per l'adozione di linee guida tecniche sulla corretta etichettatura degli imballaggi, redatte sulla base della Guida CONAI. Le linee guida possono essere scaricate dal sito www.art-tavolaregalo.it

Come fornire queste informazioni?

- **Supporto fisico:**
 - a) Stampa diretta sull'imballaggio
 - b) Istruzioni d'uso
 - c) Documento di Trasporto (B2B)
- **Supporto Digitale:**
 - a) APP (con esplicito rimando da riportare sul supporto fisico – QR code o link)
 - b) Sito WEB (con esplicito rimando da riportare sul supporto fisico – QR code o link)

Caratteristiche grafiche: la norma non dispone formule precise ma l'etichettatura deve essere chiara, non fuorviante, facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore oltre che ben leggibile. Si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato nel settore alimentare dal regolamento UE 1169/2011 art. 13 in materia di dimensioni dei caratteri.

Cosa deve verificare l'azienda?

1. Elenco di tutti gli imballaggi attualmente utilizzati in azienda
 2. Verifica di cosa è o non è imballaggio (vedere Lista CONAI)
 3. Verifica presenza etichetta sugli imballaggi attualmente acquistati dall'azienda.
 4. Individuazione codici alfanumerico e famiglia materiale degli imballaggi
 5. Suddivisione per destinazione degli imballaggi B2B e B2C
-

Cosa deve fare l'azienda?

1. **vendita del prodotto B2C**: l'informazione viene data attraverso “istruzioni d'uso del prodotto” o in alternativa mediante stampa diretta dell'etichetta sull'imballaggio principale o di presentazione previa verifica fattibilità con il fornitore degli imballaggi.
2. **vendita del prodotto B2B**: l'informazione è data attraverso il documento di trasporto (DDT) in quanto non sempre è possibile apporre l'indicazione direttamente sull'imballaggio (es. Patatine di polistirolo).

In alternativa, l'azienda potrebbe decidere di dare tutte le informazioni su supporto digitale (APP o sito WEB).

Quali sono i Codici da utilizzare plastica, carta e cartone, metalli, legno, materiali tessili, vetro, composti

N. L 50/28

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20. 2. 97

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1997

che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che il sistema di identificazione deve essere volontario almeno in una prima fase ma soggetto a revisione per stabilire se introdurlo su base obbligatoria in una fase successiva;

considerando che il sistema di identificazione sarà riesaminato periodicamente ed eventualmente modificato secondo la procedura istituita dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla direttiva 94/62/CE, istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione.

mente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

La numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione figurano negli allegati.

Il loro uso sarà volontario, nel caso dei materiali plastici menzionati all'allegato I, dei materiali di carta e cartone menzionati all'allegato II, dei metalli menzionati all'allegato III, dei materiali in legno menzionati all'allegato IV, dei materiali tessili menzionati all'allegato V, dei materiali in vetro menzionati all'allegato VI, e dei materiali composti menzionati all'allegato VII.

La decisione sull'eventuale introduzione del sistema di identificazione su base obbligatoria per uno o più materiali può essere adottata in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Quali sono i Codici da utilizzare

Qualche esempio:

Scatole di cartone ondulato – PAP20 CARTA
Nastro adesivo uso imballo – PVC3 PLASTICA
Patatine polistirolo – PS06 PLASTICA



ARTI
DELLA TAVOLA
E DEL REGALO

ARTI

segreteria@art-tavolaregalo.it

tel. 027750255
